



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 - Pozzuolo Martesana
Cod. Fisc./P.IVA 09571970962

Comuni di: Bellinzago Lombardo – Liscate – Pozzuolo Martesana

SETTORE 1 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E AMBIENTE

Determinazione n. 29 del 11-04-2025

Registro generale n. 327 del 11-04-2025

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI E SNACK PRESSO ALCUNI PLESSI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI "CARLO LEVI", "PIETRO MASCAGNI" E "ALESSANDRO MANZONI" E DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione Adda Martesana n. 27 del 23/12/2024 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2025/2027" e le successive variazioni allo stesso;

PRESO ATTO che in data 31/12/2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (GU Serie Generale n. 305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 45) il D.Lgs n. 209/2024, ad oggetto "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- Giunta dell'Unione n. 10 del 27/02/2025 avente ad oggetto "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - art. 6, d.L. n. 80/2021 triennio 2025/2027*";

- Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" con deliberazione n. 19 del 08/10/2024, ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025/2027 (DUPS) e la successiva deliberazione n. 26 del 23/12/2024 di approvazione di nota di aggiornamento allo stesso, in conformità con l'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 9 del 27/08/2024 con il quale il geom. Sandro Antognetti è nominato Responsabile del Settore n. 5 "Lavori pubblici e Patrimonio" fino 30/06/2025, nonché responsabile del Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente" in assenza dal servizio del titolare della posizione organizzativa;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Unione n. 19 del 03/04/2025 è stato approvato un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'art. 62 del codice d.lgs. 36/2023 per lo svolgimento di stazione da parte dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" e degli Istituti comprensivi scolastici "Carlo Levi", "Pietro Mascagni" e "Alessandro Manzoni", sottoscritto in data 09/04/2025 per l'affidamento in concessione servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e snack;

RICHIAMATO, l'art. 174 del Codice il quale al comma 3 e 5 precisa che la concessione, tanto di lavori quanto di servizi, è una fattispecie di Partenariato Pubblico Privato e che i relativi contratti possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63 dello stesso Codice;

CONSIDERATO che questa Centrale Unica di Committenza è:

- ✓ iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con il codice 0000555652;
- ✓ ai sensi dell'art. 9, comma 1 dell'allegato II.4 del Codice, qualificata a regime fino al 30 giugno 2025 e, pertanto, può attivare le procedure per l'affidamento di interventi senza limiti di importo per servizi e forniture avendo conseguito il livello SF1 e senza limiti di importo per i lavori avendo conseguito il livello L1;

DATO ATTO che gli Istituti Comprensivi hanno trasmesso il progetto relativo al servizio di che trattasi, composto dalla documentazione che segue e allegato al presente atto:

- ✓ Capitolato Speciale di Appalto
- ✓ Matrice dei Rischi
- ✓ Quadro Economico
- ✓ Piano Economico Finanziario di massima (PEF)
- ✓ Relazione al PEF di massima;

CONSTATATO che valore presunto della concessione riferito agli Istituto Scolastici è pari a € **380.355,40=**, IVA esclusa:

CONSTATATO che anche L'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" deve dare corso, per i Comuni che la costituiscono, all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante il **servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e snack**;

RICHIAMATA la determinazione n. 116 del 03-04-2025 (Registro generale n. 286 del 03-04-2025) il Responsabile del Settore 2 "Affari Generali e Servizi alla Persona" con la quale si approva la documentazione di progetto, che si allega alla presente, e stabiliva quale valore presunto pari a € **91.660,02=**, IVA esclusa;

VERIFICATO che il contratto di affidamento dei Servizi in oggetto, si qualifica in termini di “**concessione di servizi**”, in quanto determina l’assunzione in capo all’affidatario del rischio operativo legato alla sua gestione, che si sostanzia principalmente in:

- ✓ rischio dal lato della domanda, in quanto il concessionario ottiene il proprio compenso non già dall’Istituzione ma dagli utenti che fruiscono del Servizio stesso (acquistando le bevande e gli alimenti offerti dal bar o dai distributori automatici), con conseguente rischio connesso alle possibili oscillazioni dei volumi di domanda;
- ✓ rischio dal lato della offerta, in quanto il concessionario deve gestire il Servizio garantendo i livelli qualitativi e quantitativi dedotti nel contratto, trovando in caso contrario applicazione le penali pattuite nel contratto medesimo;

DATO ATTO che l’art. 62, comma 14, del Codice stabilisce che “*Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto*”;

CONSIDERATO che:

- ✓ nel caso di specie le stazioni appaltanti sono individuate come segue:
 - Stazioni appaltanti non qualificate
 - Istituto comprensivi scolastici “Carlo Levi”
 - Istituto comprensivo scolastico “Pietro Mascagni”
 - Istituto comprensivo scolastico “Alessandro Manzoni”
 - Stazione appaltante qualificata
 - Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”;
- ✓ svolgeranno congiuntamente **solo** la fase affidamento della procedura;

VISTO che l’art. 9 dell’Allegato I.2, al D.Lgs. n. 36/2023 recante «*Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni*», specifica al comma 8 che «*Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l’articolo 62, comma 14, del codice*»;

RITENUTO quindi di dare atto che con riferimento ai compiti e alle funzioni ai fini dell’affidamento le stazioni appaltanti hanno nominato un unico RUP, nella persona della dott.ssa M. Valeria **Saita**, Capo Settore n. 2 “Affari Generali e Servizi alla Persona” dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, quindi incardinato in capo alla stazione appaltante qualificata per lo svolgimento della sola fase di affidamento, mentre ciascuna stazione appaltante è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto, come la progettazione e l’esecuzione;

RITENUTO inoltre necessario, al termine della procedura di gara, procedere alla nomina in subentro dei Responsabili di Progetto per ciascun Istituto Scolastico, così come indicato nell’art. 31 Capitolato Speciale di Appalto redatto dagli Istituti medesimi, in particolare:

LOTTO	Istituto Comprensivo Scolastico	RUP
LOTTO 1	"Carlo Levi" di Vignate	Dirigente Scolastica Dr.ssa Daniela Spanò
LOTTO 2	"Pietro Mascagni" di Melzo	Dirigente Scolastica Dr.ssa Laura Pecorini
LOTTO 3	"Alessandro Manzoni" di Pozzuolo Martesana	Dirigente Scolastica Dr.ssa Angela Luongo

VERIFICATO che i RUP appena sopra elencati hanno nominato i **Direttori dell'Esecuzione** per ciascuno Lotto, come si evince meglio specificati all'art. 31 del CSA degli Istituti Scolastici;

DATO ATTO che, relativamente all'intervento pubblico in oggetto il Responsabile Unico del Progetto (RUP) con determinazione n. 116 del 03-04-2025 (Registro generale n. 286 del 03-04-2025) ha nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento la dipendente Nadia **Martellotta**, in forza al Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente";

RILEVATO che il presente provvedimento non si pone in esecuzione del programma triennale degli acquisti, in quanto il valore stimato della concessione per ciascuna stazione appaltante è inferiore a € 140.000;

STABILITO di tener conto nei documenti di gara dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice dei Contratti per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro, adottati con D.M. 6 novembre 2023, pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, poi modificati con il Decreto Correttivo 17 maggio 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato in GU Serie Generale n. 131 del 6 giugno 2024;

DATO ATTO, inoltre, che l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*;

VERIFICATO che per le amministrazioni territoriali, tra cui gli enti locali, per *"Altre merceologie di beni e servizi presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale"*, tra cui servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e snack, il cui importo risulta essere sotto la soglia comunitaria, come il caso di specie, vi è l'*"Obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero facoltà di ricorso alle convenzioni Consip. In assenza, facoltà di ricorso agli AQ Consip e allo SDAPA."*;

ACCERTATO che, alla data di adozione del presente provvedimento, il servizio da affidare in concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 1,

commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è attualmente disponibile nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero di altri strumenti telematici di negoziazione gestiti dalla Consip S.p.A., come indicato nella determinazione del Settore 2 “Affari Generali e Servizi alla persona” n. 116 del 03-04-2025 (Registro generale n. 286 del 03-04-2025)

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si riscontra la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del **DUVRI**, in conseguenza di quanto appena esposto non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico;

DATO ATTO che il servizio identificato dal codice CPV (Common Procurement Vocabulary) 42933000-5 “Distributori automatici”, non è elencato nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE,

CONSIDERATO che l’art. 14 del Codice dei Contratti stabilisce al comma 1, lettera a) che per l’applicazione del codice la soglia di rilevanza europea è pari a euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

APPURATO che l’importo stimato della concessione pari a € **472.015,42**, calcolato come indicato nel Piano Economico Finanziario di ciascuna stazione appaltante, è **inferiore** alle soglie di cui all’art. 14, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l’art. 187 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale dispone al comma 1 che *“Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.”*

RITENUTO, considerato la facoltà di cui all’art. 187 del Codice, appena sopra riportato, di scegliere il concessionario mediante l’avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice, la quale – tra l’altro - costituisce l’ordinaria procedura di affidamento e che mediante l’evidenza pubblica si tutela la libera concorrenza, la parità di trattamento, la non discriminazione, e impedisce restrizioni all’accesso al mercato assicurando, nel contempo, il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 all’espletamento di una gara mediante procedura aperta, in modalità telematica, selezionando l’operatore economico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 108 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, è stata effettuata la suddivisione della concessione nei seguenti lotti funzionali e che i lotti 1, 2 e 3 verranno aggiudicati al medesimo concorrente, così come anche i lotti 4, 5 e 6 avranno lo stesso affidatario:

LOTTO	Istituto Comprensivo Scolastico
LOTTO 1	“Carlo Levi” di Vignate
LOTTO 2	“Pietro Mascagni” di Melzo
LOTTO 3	“Alessandro Manzoni” di Pozzuolo Martesana

LOTTO	Comune
LOTTO 4	Comune di Bellinzago Lombardo
LOTTO 5	Comune di Liscate
LOTTO 6	Comune di Pozzuolo Martesana

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per la concessione in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Oggetto del contratto: l’affidamento della concessione per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione di distributori automatici presso alcuni plessi dei comuni facenti parte dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, dell’Istituto Comprensivo “Carlo Levi”, “Pietro Mascagni” e “Alessandro Manzoni”;
- Importo del contratto: l’importo del contratto è dato dal fatturato medio annuo;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante;
- Modalità di scelta del contraente: tramite attivazione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 e 187 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel presente atto e nella documentazione della procedura di affidamento, si specifica che, ai sensi dell’articolo 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva l’esecuzione anticipata del servizio, inoltre si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

DATO ATTO che:

- ✓ ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere il seguente: Commercio Terziario Aziende operanti nel Commercio Terziario, settore Distribuzione e Servizi (**CNEL H02H**);
- ✓ i criteri adottati per la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione del relativo punteggio sono elencate nel Disciplinare di gara **allegato** al presente atto;

RILEVATO che la *lex specialis*:

- ✓ indica i requisiti di ordine speciali di cui all’art. 100 del Codice;
- ✓ elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;

- ✓ prevede, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub – punteggi;

RITENUTO di avvalersi del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Lombardia per lo svolgimento delle relative procedure messo a disposizione da Aria S.p.A. e denominato SinTel Certificata da ANAC ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che a seguito dell'attuazione della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, relativo al presente procedimento di affidamento, è possibile solo al momento del lancio della procedura e che si prenderà atto dello stesso con la determinazione di aggiudicazione;

VISTO l'allegato disciplinare di gara, nonché tutti documenti facenti parte dello stesso e predisposti da questo Settore;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 71, comma 2 e dell'art. 184, comma 3 del Codice dei Contratti il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

DATO ATTO, altresì, che le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale sono contenute nel provvedimento ANAC n. 263 del 20/6/2023 in attuazione dell'art. 27 del nuovo Codice, e riguardano tutte le procedure indette a partire dal 01/01/2024, in particolare per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea dei bandi e degli avvisi, indicati nell'allegato I al provvedimento appena citato gli obblighi di pubblicità a **livello nazionale** sono garantiti dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del Codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea;

DATO ATTO, inoltre, che gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella citata Banca dati, come sancito al comma 2 dell'art. 27 ("Pubblicità legale degli atti") e al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 85 ("Pubblicazione a livello nazionale") del D.lgs. n. 36/2023, ma che, ai sensi dell'art. 71, comma 2 del d.lgs. 36/2023, i termini per la ricezione delle offerte decorrono dalla data di trasmissione del bando di gara alla BDNCP;

DATO ATTO che:

- ✓ la spesa totale di **€ 250,00**, quale contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, definito con delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 610, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, al codice di bilancio 01.01-1.02.01.99.999 cap. 142/0 "CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI" del bilancio 2025;
- ✓ si darà corso ad impegnare l'importo dovuto in qualità di compenso agli eventuali commissari di gara esterni in sede di nomina della Commissione giudicatrice solo qualora ai sensi dell'art. 93, comma 3 del Codice *"omissis... In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni...omissis"*;

CONSIDERATO che, così come disposto dall'art. 7, della Convenzione, gli Istituti Comprensivi Scolastici, devono:

- a) rimborsare i costi diretti, che nel caso di specie sono pari a parte del contributo ANAC, calcolato in € 42,00 cadauno, circa 1/6 del totale del contributo dovuto
- b) riconoscere una quota pari al 25% dell'incentivo previsto dall'art. 45 del decreto Legislativo 36/2023, a favore della Centrale Unica di Committenza, quale soggetto ausiliario;

VERIFICATO, in merito al punto b) del periodo precedente, quanto segue:

- che il servizio è ricompreso tra quelli elencati nell'art. 32, comma 2 dell'allegato II.14 al Codice (lettera h));
- che sono stati nominati i direttori dell'esecuzione diversi dal RUP per ciascun lotto, nelle persone che seguono e già indicate nei CSA allegati:

LOTTO	Istituto Comprensivo Scolastico	DEC
LOTTO 1	"Carlo Levi" di Vignate	Dsga Giuseppe Giampietro
LOTTO 2	"Pietro Mascagni" di Melzo	Dsga Maria Venera
LOTTO 3	"Alessandro Manzoni" di Pozzuolo Martesana	Dsga Luca Fusco

LOTTO	Comune	DEC
LOTTO 4	Comune di Bellinzago Lombardo	Melina Scanio
LOTTO 5	Comune di Liscate	Giuseppina Soldati
LOTTO 6	Comune di Pozzuolo Martesana	Francesca Fumagalli

DATO ATTO che la somma totale di € 1.854,89=, di cui € 126,00= quali costi diretti per contributo ANAC e € 1.728,89= la quota a favore della Centrale Unica di Committenza) può essere introitato al codice di bilancio 2.01.01.02.003 cap. 102056 "RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SPESE SOSTENUTE DALL'UCLAM NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA" del bilancio 2025;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Convenzione, che le somme di cui sopra devono essere corrisposte dagli Istituti Scolastici entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente determinazione, che verrà tempestivamente comunicata dalla CUC;

CONSIDERATO che la somma di € 1.728,89=:

- andrà a favore della Centrale Unica di Committenza e che verrà corrisposta ai dipendenti della stessa, geom. Sandro Antognetti e Nadia Martellotta, nella misura del 50% cadauno
- verrà impegnata su apposito capitolo di bilancio con la determinazione di aggiudicazione;

DATO ATTO, inoltre, che il Capo Settore 2 dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" con apposito atto provvederà a costituire il gruppo di lavoro e a impegnare l'importo dell'incentivo pari a € 1.666,55=, cioè pari al 2% di € 83.327,29=;

RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- il bando di gara;
 - il disciplinare;
 - lo schema di concessione;
- nonché tutti i documenti complementari;

DATO ATTO che, ai sensi degli art. 83 D.lgs. 36/2023 il bando è stato predisposto sulla base del modello (bandi - tipo) approvato dall'Autorità e che, in ragione di tale uniformità del bando al modello tipo, non si rende necessario motivare in ordine alle deroghe al bando - tipo;

RILEVATO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) a cura del responsabile del procedimento della fase di affidamento;

RITENUTO che, avendo individuato tutti i predetti elementi e precisato quanto precede, possa darsi avvio alla procedura di affidamento per addivenire alla stipulazione del contratto della concessione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO dei nuovi compiti e funzioni del responsabile del procedimento in materia di anticorruzione e trasparenza;

RILEVATO che al responsabile del procedimento, oltre agli obblighi di competenza, professionalità, di integrità e pubblicità, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti;

RICHIAMATO quanto segue:

- il vigente Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana";

- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana";
- il vigente Regolamento di contabilità e del servizio di economato e provveditorato;
- il D.lgs. n. 36/2023 in materia di contratti pubblici per la fornitura di lavori, beni e servizi;
- il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell'Unione;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" n. 10 del 27/02/2025 di adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2025-2027 (PIAO);

Ritenuto di provvedere in merito,

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti

1. **DI AVVIARE** una procedura aperta, ai sensi degli artt. 71 e 186 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e snack, per alcuni plessi degli Istituti Scolastici "Carlo Levi" di Vignate, dell'Istituto Scolastico "Pietro Mascagni" di Melzo e dell'Istituto Scolastico "Alessandro Manzoni" di Pozzuolo Martesana, nonché per i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", mediante l'utilizzazione, nel rispetto dell'art. 25 e delle altre disposizioni del D.lgs. n. 36/ 2023, di un Sistema telematico Sintel messo a disposizione da Aria S.p.A., piattaforma di approvvigionamento digitale certificata dall'ANAC, che accede in interoperabilità ai servizi offerti dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita dalla stessa ANAC;
2. **DI AGGIUDICARE** il servizio in oggetto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di massimo 15 (quindici) punti/100 punti per l'offerta economica, e di massimo 85 (ottantacinque) punti/100 punti per l'offerta tecnica, per un punteggio complessivo pari a 100;
3. **CHE**, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, il valore stimato della Concessione ammonta complessivamente ad Euro 429.104,98, IVA esclusa, determinato per l'intero periodo contrattuale;
4. **CHE** il rialzo unico percentuale si applica sul canone annuo da corrispondere agli enti concedenti e pari a € 120,00 per ciascun distributore;
5. **DI DARE ATTO** che gli elementi essenziali della concessione, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli indicati nelle premesse al presente provvedimento, nel bando e nel disciplinare di gara, allegati al presente atto;
6. **DI APPROVARE**, quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento:
 - il bando di gara;
 - il disciplinare di gara;
 - lo schema di concessione;
 nonché tutti i documenti complementari;

7. **DI RISERVARE** all'amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del r.d. 827/1924);
8. **DI DARE ATTO** che:
- a) ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, l'appalto è suddiviso in 6 lotti funzionali, come indicati in premessa e che i lotti 1, 2 e 3 verranno aggiudicati al medesimo concorrente, così come anche i lotti 4, 5 e 6 avranno lo stesso affidatario;
 - b) ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Commercio Terziario Aziende operanti nel Commercio Terziario, settore Distribuzione e Servizi (CNEL H02H);
 - c) l'affidamento dei servizi sarà oggetto di apposita determinazione adottata dal Capo Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente", una volta espletata la procedura di gara e la verifica dei requisiti in capo all'operatore economico risultato primo in graduatoria;
 - d) si darà corso ad impegnare l'importo dovuto in qualità di compenso agli eventuali commissari di gara esterni in sede di nomina della Commissione giudicatrice solo qualora ai sensi dell'art. 93, comma 3 del Codice "*omissis... In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni...omissis*";
 - e) le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale sono garantiti dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del Codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea;
9. **DI STABILIRE** che ai fini del contratto di concessione conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante;
10. **DI IMPEGNARE** il contributo dovuto ad ANAC pari a € **250,00**, al codice di bilancio 01.01-1.02.01.99.999 cap. 142/0 "CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI" del bilancio 2025;
11. **DI INTROITARE**, per i motivi meglio esplicitati in premessa, la somma totale di € 1.854,89 (costi diretti € 126,00 e quota parte € 1.728,89) al codice di bilancio 2.01.01.02.003 cap. 102056 "RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SPESE SOSTENUTE DALL'UCLAM NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA" del bilancio 2025;
12. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Convenzione, che le somme di cui sopra devono essere corrisposte dagli Istituti Scolastici entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente determinazione, che verrà tempestivamente comunicata dalla CUC;
13. **DI STABILIRE** che la somma di € 1.728,89:
- ✓ andrà a favore della Centrale Unica di Committenza e che verrà corrisposta ai dipendenti della stessa, geom. Sandro Antognetti e Nadia Martellotta, nella misura del 50% cadauno
 - ✓ verrà impegnata su apposito capitolo di bilancio con la determinazione di aggiudicazione;
14. **DI DARE ATTO** che il Capo Settore 2 dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" con apposito atto provvederà a costituire il gruppo di lavoro e a impegnare l'importo dell'incentivo pari a € 1.666,55, cioè pari al 2% di € 83.327,29;

15. **DI DARE ATTO**, inoltre, che:

- Il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa M. Valeria **Saita**, Capo Settore n. 2 “Affari Generali e Servizi alla Persona” e che una volta aggiudicata la presente procedura subentreranno al RUP i dirigenti scolastici di ciascun Istituto, come meglio indicato nell’art. 31 del CSA redatto dagli Istituti medesimi;
- il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dipendente Nadia **Martellotta**, in forza al Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente", nominata dal RUP con determinazione n. 116 del 03-04-2025 (Registro generale n. 286 del 03-04-2025);
- è stato nominato un **Direttore dell’Esecuzione** per ciascun lotto dell’appalto, come indicato nell’art. 31 dei CSA e nelle premesse;
- il Codice Identificativo di Gara verrà richiesto da questo settore e verrà indicato sulla documentazione di gara definitiva;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

16. **DI DISPORRE** che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, co. 16 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 nonché dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:

- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";
- delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare;
- assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

17. **DI DARE ATTO**, infine, che:

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2025;
- ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a punto 2), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi;

18. **DI INFORMARE** che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR) - Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro i termini di legge decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo online;

19. **DI RISERVARE** alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati, in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ai fini dell'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 11-04-2025

Il Responsabile del Settore
SANDRO ANTOGNETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005